



COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12/CC

OGGETTO: Anno 2023. Tassa sui Rifiuti (TARI). Determinazione tariffe. Provvedimenti.

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisette**, del mese di **aprile**, alle ore **20:20** nella sala delle adunanze.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione in presenza nella Sala Consiliare o in seduta telematica con l'adozione della piattaforma Go To Meeting.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
BALBO Alessandra	Sindaco	X	
LURGO Mauro	Vice Sindaco	X	
AUDASSO Luca	Consigliere	X	
PARUSSO Emiliana	Consigliere	X	
BINELLO Andrea	Consigliere	X	
FREA Bruno	Consigliere	X	
BERGADANO Umberto	Consigliere	X	
ROSA Arturo	Consigliere		X
BOASSO Lucilla	Consigliere		X
GIORDANO Luigi	Consigliere	X	
LONGHINI Silvia	Consigliere		X
		Totale Presenti:	8
		Totale Assenti:	3

Il consigliere **GIORDANO Luigi** prende parte all'adunanza mediante piattaforma telematica.

Il consigliere **BERGADANO Umberto** prende parte all'adunanza in presenza alle ore 20:44.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr. CARAFA Vincenzo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **BALBO Alessandra** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 27, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448, che ha modificato l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, ha fissato il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data prevista dal Legislatore per la deliberazione del bilancio di previsione; il rispetto di tale termine assicura l'efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento dei regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296, che conferma la regola generale vista in precedenza, prevede inoltre la proroga di anno in anno delle tariffe e delle aliquote nel caso di mancata approvazione entro il suddetto termine;
- ai sensi del comma 1, art. 151, D.lgs. n. 267/2000, il termine del 31 dicembre di ciascun anno, entro il quale l'Ente deve approvare il bilancio di previsione per il triennio successivo, può essere differito (prassi più che consolidata negli ultimi anni) con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- le modifiche alle aliquote e alle tariffe dei tributi locali devono essere ordinariamente deliberate dall'Ente entro i termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione. In difetto, trova applicazione la clausola normativa che sancisce la proroga automatica delle aliquote in vigore nell'esercizio precedente contenuta nell'ultimo periodo del comma 169 della L. n. 296/2006 (Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Piemonte, del. 9.6.2017 n. 110/2017/SRCPIE/PAR; Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Lazio, del. 13.11.2015 n. n. 175/2015/PAR);
- con Decreto del 13 dicembre 2022 il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Dlgs 267/2000 (TUEL), ha disposto il differimento della data di approvazione del bilancio 2023-2025 dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, termine ulteriormente prorogato al 30 aprile 2023 dall'art. 1 comma 775 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Stabilità 2023) e al 31 maggio 2023 ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno in data 19 aprile 2023.

Atteso che con riferimento alla TARI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1,

comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]";

- l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, specificando che:

"[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- i Comuni possono dunque procedere all'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 entro i termini stabiliti dalla normativa provvedendo poi all'approvazione delle TARIFFE Tari aggiornate al Piano Economico Finanziario entro il 31 maggio 2023;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 ed ha elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR- 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", con la quale ARERA ha apportato modifiche nell'elaborazione del PEF;

● n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Atteso che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l’accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l’incentivazione dei termovalorizzatori;

Considerato che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell’Economia circolare;

Rilevato che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l’anno 2023.

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n.444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza,

Atteso che il comma 650 e 651 della legge n. 147/2013 con cui si dispone che la Tari e corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria, il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica n. 158 del 24/04/1999 (metodo normalizzato);

Richiamata la propria deliberazione 19/CC in data 26.05.2022 ad oggetto: “Tassa sui Rifiuti (TARI). Presa d’atto Piano Finanziario periodo 2022-2025. Provvedimenti.”;

Vista la deliberazione n. 41/CC del 20.12.2022, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

Vista la comunicazione pervenuta dall’Ente gestore S.T.R. in data 05/04/2023 prot. n. 1508 con la quale si confermano per l’anno 2023 i dati approvati con il PEF pluriennale 2022/2025, in quanto l’importo del PEF risulta capiente rispetto alle proiezioni di spesa del 2023;

Rilevata quindi la necessità di assumere quale base di calcolo, il Piano finanziario rimesso dal gestore del servizio e allegato alla deliberazione n. 19/CC del 26/05/2022;

Considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all’art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall’art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l’approvazione delle tariffe spetta esclusivamente

ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

Verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, resta applicabile la seguente modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2023;

Preso atto che il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario per l'anno 2023, predisposto secondo le modalità indicate dal Metodo Tariffario Rifiuti secondo periodo regolatorio 2022-2025, è stato determinato in **€ 238.760,00 (arrotondato)** suddiviso in **€ 160.919,00** di componenti di costo variabile ed **€ 77.840,00** di componenti di costo fisso;

Attesa la necessità di statuire quanto segue:

- la ripartizione percentuale del 85 % alle utenze domestiche e del 15 % alle utenze non domestiche dei costi fissi e la ripartizione percentuale del 70 % alle utenze domestiche e del 30 % alle utenze non domestiche dei costi variabili del piano economico finanziario relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'anno 2023;

Richiamata la Deliberazione n. 27/GC del 26/04/2023, con la quale si è stabilito che, anche per l'anno 2023, il versamento del tributo avvenga in TRE rate aventi le seguenti scadenze:

1° RATA	16 LUGLIO 2023
2° RATA	16 SETTEMBRE 2023
3° RATA	16 DICEMBRE 2023

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Considerata la volontà di applicare alle superfici dei locali adibiti a studi medici e/o con produzione di rifiuti sanitari speciali, già smaltiti autonomamente dagli interessati, una riduzione dei metri per il 40 %;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della revisione infra periodo del Piano Economico Finanziario per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 8.5 della deliberazione Arera 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF.;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023 nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Vista la Deliberazione del Consiglio n. 46 del 20.12.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 del Comune di Corneliano d'Alba.

Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 267/2000 e smi;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DELIBERA

- 1)** di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2)** di dare atto che il Piano finanziario Metodo Tariffario Rifiuti della componente TARI 2022-2025 elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 per l'anno 2023 prevede costi complessivi per €. 238.760,00 (arrot.), di cui €. 160.919,00 per Costi Variabili ed €. 77.840,00 per Costi Fissi;
- 3)** di confermare:
 - la ripartizione percentuale del 85 % alle utenze domestiche e del 15 % alle utenze non domestiche dei costi fissi e la ripartizione percentuale del 70 % alle utenze domestiche e del 30 % alle utenze non domestiche dei costi variabili del piano economico finanziario relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'anno 2023;
 - le TRE scadenze per il versamento come segue:

1° RATA	16 LUGLIO 2023
---------	----------------

2° RATA	16 SETTEMBRE 2023
3° RATA	16 DICEMBRE 2023

- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito nella misura del 5%;
- 5) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le tariffe del Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARI) dell'anno 2023, come da quadro sinottico di cui all'Allegato A al presente atto;
- 6) di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01.01.2023;
- 7) di dare atto che il Piano Economico Finanziario e le relative tariffe saranno trasmesse dall'Ente Gestore territorialmente che provvederà a trasmetterle ad ARERA;
- 8) di dare atto che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti e che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- 9) di dare atto che nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;
- 10) di trasmettere il presente atto all'Ente Gestore territorialmente competente;
- 11) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Successivamente con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BALBO Alessandra

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr. CARAFA Vincenzo